



## Furto di energia elettrica: cosa si rischia?

**Autore :** Mariano Acquaviva

**Data:** 13/10/2017

*Guida agli aspetti principali di uno dei reati più diffusi in Italia.*

Il **furto di energia elettrica** è uno dei reati maggiormente commessi in Italia. La sua frequenza è di gran lunga maggiore nelle zone della penisola economicamente più svantaggiate. L'"arte di arrangiarsi", però, non è sempre una buona soluzione: l'energia elettrica carpita indebitamente costituisce reato. Vediamo gli aspetti principali della disciplina e la giurisprudenza rilevante.

### Il furto di energia elettrica nel codice penale

Sebbene diffusissimo, il **furto di energia elettrica** non costituisce un'autonoma fattispecie di reato. In parole povere, significa che non esiste un articolo del codice penale che provveda a descrivere questa condotta. Il **furto di energia elettrica**, infatti, è punito quale **furto** comune; per la precisione, come si vedrà meglio, esso costituisce una forma aggravata di furto.

Procediamo con ordine. Il codice penale punisce il **furto** con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 **[1]**. Il delitto consiste nello spossessamento di una cosa mobile ai danni di chi la detiene, al fine di trarne un profitto per sé o per gli altri. Il delitto è **punibile a querela** della persona offesa solamente quando non sia aggravato oppure quando sia di lieve entità o cagioni un danno minimo **[2]**. Il furto comporta quindi un passaggio del bene mobile dall'originario detentore a chi se ne impossessa. Il furto è uno dei cosiddetti reati comuni, cioè un reato che può essere commesso da chiunque, senza la necessità di rivestire qualche particolare qualità (ad esempio, non sono reati comuni l'abuso



d'ufficio e il peculato perché possono essere commessi soltanto da un pubblico ufficiale, quindi da un soggetto qualificato). L'elemento soggettivo del reato è il dolo: chi sottrae un bene ad un altro deve essere consapevole della propria condotta. Se l'impossessamento avvenisse "per caso" (si pensi, ad esempio, a chi, all'uscita da un locale, prenda l'ombrello di un'altra persona anziché il proprio perché identici) non si integrerebbe il furto. Volendo essere ancor più precisi, il **dolo** deve essere **specifico**: la norma parla infatti di un preciso scopo che persegue il ladro: quello dell'**arricchimento** proprio o altrui. Quindi, chi si appropria di una cosa altrui per un fine diverso, non commetterà furto (si immagini chi, per evitare la concorrenza nella vendita, privi il titolare del vicino negozio delle chiavi per entrare). Oggetto del furto deve essere la cosa mobile altrui: non è possibile, pertanto, rubare una casa, bene immobile per eccellenza. Interessantissimo è che lo stesso articolo che si occupa di definire la figura del reato abbia cura di specificare espressamente che si considera cosa mobile anche **l'energia elettrica** e ogni altra energia che abbia un valore economico. La previsione non deve sorprendere: anche il codice civile considera le energie naturali come beni mobili, purché abbiano un valore economico **[3]**.

## Procedibilità d'ufficio e procedibilità a querela di parte

Abbiamo detto che il furto può essere punito a querela della persona offesa oppure, se trattasi di furto aggravato, d'ufficio. Cosa significa?

Secondo il codice di procedura penale **[4]**, la querela è una condizione di procedibilità con la quale si manifesta la volontà di procedere in ordine ad un fatto che costituisce reato. In termini più semplici, la querela è la volontà, manifestata per iscritto o verbalmente da chi è vittima del reato, di perseguire l'autore del fatto delittuoso. Senza tale "consenso" la legge non può punire l'autore del reato. Al contrario, si procede d'ufficio quando non c'è alcun bisogno che la vittima esterni la sua volontà di far punire il colpevole, in quanto lo Stato procederà indipendentemente da essa. Perché allora alcuni reati sono punibili a querela e altri no? Perché di norma i primi sono meno gravi e, per evitare di ingolfare ancor più la macchina della giustizia, la legge ha pensato di lasciare alla discrezionalità della vittima la loro perseguibilità. Oppure per ragioni di convenienza: ad esempio, il codice penale persegue d'ufficio alcuni delitti contro il patrimonio (furto in abitazione, truffa, ecc.); quando questi, però, sono commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella, diventano punibili a querela **[5]**. La ragione è molto semplice: l'ordinamento lascia alla discrezionalità della persona offesa la scelta di punire o meno una persona a lei legata da sentimenti affettivi o da parentela.



## Il furto aggravato

Abbiamo detto che il furto aggravato è procedibile d'ufficio; questo significa che non c'è bisogno della esplicita manifestazione di volontà della persona offesa perché si proceda nei confronti dell'autore del reato. Quando il furto è aggravato? È il codice penale a stabilire le circostanze nelle quali il delitto può ritenersi aggravato; per l'elenco si rimanda alla nota a piè pagina **[6]**. In sintesi, le aggravanti condensano i casi in cui il delitto sia commesso con violenza sulle cose, con mezzi fraudolenti, oppure sia commesso da un gruppo di persone o, ancora, su beni necessariamente esposti alla "pubblica fede" (esempio classico: il furto d'auto parcheggiata in luogo non protetto). In tutti questi casi, il furto, oltre che perseguibile d'ufficio, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

## E il furto di energia elettrica?

**Il furto di energia elettrica** rientra senza dubbio tra i casi di **furto aggravato**. Nello specifico, ad esso si addice l'aggravante di cui al numero 2 dell'art. 625 del codice penale, cioè l'aver usato, per compiere il fatto, un mezzo fraudolento. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa deve intendersi per energia elettrica.

Abbiamo detto che l'energia elettrica è considerata, per espressa definizione del codice penale, un bene mobile a tutti gli effetti. Secondo la dottrina giuridica più illuminata, perché l'energia rilevi come bene suscettibile di furto occorre che: *a)* abbia un valore economico; *b)* sia spossessabile, cioè appropriabile **[7]**. Il primo requisito (l'economicità) significa che l'energia deve essere calcolabile patrimonialmente, cioè misurabile in danaro. Il problema non si pone per l'energia elettrica, poiché erogata a pagamento dalle società con le quali si è stipulato il contratto di somministrazione (maggiori problemi porrebbero le energie cosiddette alternative, quali quella eolica o solare). Il secondo requisito, la *spossessabilità*, si riferisce alla possibilità che l'energia possa essere aggredita unilateralmente, cioè sottratta alla vittima per l'arricchimento del ladro.

Quindi, il **furto di energia elettrica** è un **furto aggravato** punibile **d'ufficio** quando si verifichi un danno patrimoniale per la persona offesa (cioè la vittima del reato) e un conseguente e proporzionato giovamento per colui che delinque. L'esempio più classico di **furto di energia elettrica** è l'allacciamento al contatore altrui, ovvero



l'allacciamento prima del contatore, sottraendo così l'energia direttamente alla società erogatrice anziché ad altro utente.

## Furto di energia elettrica: come avviene e cosa fare

Il **furto di energia elettrica** può realizzarsi in svariati modi: **allacciamento abusivo** direttamente ai cavi della rete, rubando così all'ente erogatore; **collegamento** al cavo di alimentazione di un **altro utente**; rottura del sigillo del distributore in modo da scavalcare il proprio contatore; **allacciamento abusivo** di utenza distaccata; **manomissione del contatore** tramite una resistenza o un magnete (applicazione di una calamita sul contatore in modo da rallentare il conteggio del consumo), ovvero tramite **modifica del software** in quelli più moderni. L'elenco (non esaustivo) delle tecniche illecite fa immediatamente comprendere perché il **furto di energia elettrica** non sia un furto semplice, punibile a querela, bensì un **furto aggravato** dall'utilizzo di mezzi fraudolenti, cioè ingannevoli, subdoli. Secondo la Corte di Cassazione, per mezzo fraudolento deve intendersi qualunque attività che sorprenda con insidia ed astuzia la contraria volontà del detentore **[8]**; ancora, è fraudolento il mezzo insidioso idoneo a far attenuare l'attenzione del possessore del bene nella difesa dello stesso **[9]**.

Eccezionalmente, in una sentenza del 2002, la Corte di Cassazione ha ritenuto semplice (e, perciò, non aggravato) il furto di energia elettrica operato tramite un allacciamento diretto ed evidente alla rete esterna, senza l'uso di alcun accorgimento volto a mascherare il furto **[10]**. In questa fattispecie, quindi, la Corte di Cassazione ha escluso l'utilizzo del mezzo fraudolento e, di conseguenza, l'aggravante.

Nel caso in cui qualcuno si colleghi al cavo di chi regolarmente riceve energia elettrica, la vittima potrà accorgersi dell'anomalia attraverso alcuni indici rivelatori, quali l'aumento dell'importo delle bollette o l'interruzione di erogazione dovuta dalla maggiore richiesta di potenza (si suole dire in questi casi che il contatore "scatta"). Un consiglio è quello di verificare il consumo di energia elettrica sul proprio contatore anche quando tutti gli elettrodomestici sono spenti: se l'erogazione si mantiene su livelli importanti, ciò potrà essere sintomo di uno sfruttamento abusivo di corrente. Tuttavia, poiché l'anomalia potrebbe derivare anche da una dispersione dell'impianto elettrico, è comunque opportuno chiamare un elettricista esperto per escludere altre cause.

Non sempre l'ignaro utente riesce a smascherare il furto che sta subendo. Anzi, spesso



è l'ente erogatore ad accorgersene per primo e ad effettuare, sul contatore incriminato, i dovuti sopralluoghi. In queste circostanze non è raro che anche il povero derubato sia sospettato di aver tramato ai danni della società, consentendo, ad esempio, l'allacciamento abusivo o la manomissione del contatore. In questo caso la beffa rischia di essere doppia perché non soltanto si rischieranno le conseguenze penali sopra descritte, ma anche perché l'ente erogatore provvederà a chiedere il pagamento dell'energia indebitamente sottratta! In questi casi, è bene ricordare sempre che **il reato è procedibile d'ufficio** e quindi, pur volendo pagare nel tentativo di placare le ire della società, il procedimento penale potrà sempre essere intrapreso!

Cosa fare dunque? Se si è vittime inconsapevoli di un **furto di energia elettrica** e si crede di rischiare qualcosa, è bene rivolgersi ad un avvocato per stabilire la strategia migliore da seguire. È ovvio che si cercherà di dimostrare l'estraneità ai fatti, cosa che sarà più semplice se il furto è avvenuto mediante l'utilizzo di sofisticati mezzi fraudolenti: un'anziana signora difficilmente potrà essere accusata di aver manomesso il software del contatore.

## Manomissione del contatore: truffa o furto aggravato?

Si è molto discusso, soprattutto tra gli studiosi del diritto, se la manomissione del contatore costituisca furto aggravato oppure **truffa**. La **truffa** è un reato che consiste nell'arricchirsi a spese altrui mediante artifici o raggiri **[11]**. Un artificio potrebbe essere, nel caso di cui ci si occupa, quello del magnete che rallenti il contatore. La Corte di Cassazione sembra comunque aver sopito il dibattito: chi altera o manipola il contatore dell'energia elettrica al fine di godere abusivamente del servizio commette il delitto furto aggravato **[12]**.

## Furto di energia elettrica e stato di necessità

Nella premessa a questa breve guida si è detto che **il furto di energia elettrica** è molto diffuso nelle zone più povere dell'Italia. L'energia elettrica rappresenta un bene di cui è difficile fare a meno e, pertanto, chi si trova in condizioni economiche disperate è disposto anche a rubare pur di averla. Lungi dal voler giustificare qualsiasi tipo di reato, occorre dire che il nostro codice penale riconosce alcune scriminanti, cioè alcune circostanze che giustificano la condotta, altrimenti illecita, dell'agente. Tra le



cause di giustificazione rientra anche lo **stato di necessità**: secondo la legge, non è punibile chi commette un reato perché costretto dalla necessità di salvare se stesso o altri da un grave danno alla persona **[13]**. La norma va presa con le pinze e meriterebbe un approfondimento che non può essere fatto in questa sede. Ciò che qui va detto è che non poche volte, nelle aule di giustizia italiane, il **furto di energia elettrica** si è incontrato (scontrato?) con lo stato di necessità. La giurisprudenza, però, non è incline a riconoscere la prevalenza della causa di giustificazione sul fatto delittuoso. Secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la sottrazione di energia elettrica da una plafoniera condominiale costituisce furto aggravato se, in alternativa al delitto, si sarebbe potuto chiedere aiuto all'assistenza sociale **[14]**. Il caso riguardava una donna che, perso il lavoro, era rimasta sola con i propri figli. La Corte ha negato l'applicazione della causa di giustificazione non ravvisando un pericolo grave e imminente, in quanto la donna poteva usare le bombole a gas per la cottura dei cibi e, essendo primavera, l'impianto di riscaldamento non era necessario.

Secondo la Suprema Corte, l'Italia rientra tra i cosiddetti *Welfare states*, cioè tra quegli Stati che assicura ai propri cittadini non soltanto i diritti civili e politici ma anche quelli sociali. L'ordinamento italiano mette a disposizione dei meno abbienti una serie di servizi e strutture cui ci si può rivolgere per ottenere le prestazioni essenziali a vivere dignitosamente (si pensi alle agevolazioni fiscali, a quelle sui ticket sanitari o, appunto, sulla bolletta elettrica). Alla luce di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto non necessaria la condotta consistente nell'appropriarsi dell'energia elettrica mediante l'allaccio all'illuminazione condominiale.

In senso diverso si è espressa qualche anno fa la Corte di Cassazione in merito all'occupazione abusiva di un alloggio dell'Istituto Autonomo Case Popolari: il diritto all'abitazione rientra tra quelli primari tutelati dalla Costituzione e, pertanto, l'occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà delle cosiddette "case popolari" è stata giustificata dalle condizioni disperate in cui versavano una giovane donna e la sua figlioletta **[15]**.

#### **Note:**

**[1]** Art. 624 cod. pen.

**[2]** Art. 626 cod. pen.: *“Furti punibili a querela dell’offeso. Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa: 1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita; 2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno; 3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi*



*altrui, non ancora spogliati interamente dal raccolto. Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente".*

**[3]** Art. 814 cod. civ.

**[4]** Art. 336 cod. proc. pen.

**[5]** Art. 649 cod. pen.

**[6]** Art. 625 cod. pen.: *"1)(...); 2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; 3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso; 4) se il fatto è commesso con destrezza; 5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio; 6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande; 7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; 7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica; 8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. 8 bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; 8 ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549".*

**[7]** F. Mantovani, Diritto Penale. Parte speciale II. Delitti contro il patrimonio, IV ed., Cedam, 2012, p. 25.

**[8]** Cass., sent. N. 13871/2009 del 06.02.2009.

**[9]** Cass., sent. N. 10134/2006 del 19.01.2006.

**[10]** Cass., sent. N. 7800/2002 del 11.01.2002.

**[11]** Art. 640 cod. pen.

**[12]** Cass., sezioni unite, sent. N. 10495/1996 del 09.10.1996.

**[13]** Art. 54 cod. pen.

**[14]** Cass., sent. N. 37930/2017.

**[15]** Cass., sent. N. 35580/2007 del 27.06.2007.